REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/693 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2025

concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

(2) La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

(3) Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di situazioni socio-economiche complesse.

(4) L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione.

(5) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 1º febbraio 2020, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro non dovrebbe più essere soggetto alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto,

([1]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto la tabella è sostituita dalla seguente:

«(in EUR)

Destinazione	Massimale per le spese di alloggio (albergo)	Indennità giornaliera di missione
Belgio	171	132
Bulgaria	121	78
Cechia	149	98
Danimarca	208	172
Germania	154	123
Estonia	118	125
Irlanda	191	144
Grecia	134	108
Spagna	154	101
Francia	212	127
Croazia	132	99
Italia	178	116
Cipro	145	103
Lettonia	128	110
Lituania	114	103
Lussemburgo	178	142
Ungheria	135	93
Malta	166	109
Paesi Bassi	190	137
Austria	158	131
Polonia	126	95
Portogallo	121	95
Romania	109	88
Slovenia	140	108
Slovacchia	120	104
Finlandia	170	155
Svezia	198	135».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN